

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (UE) N. 408/2011 DELLA COMMISSIONE**

**del 27 aprile 2011**

**recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21)**

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2014 della Commissione del 26 novembre 2014	L 341	6	27.11.2014

**▼B****REGOLAMENTO (UE) N. 408/2011 DELLA COMMISSIONE****del 27 aprile 2011****recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 <sup>(1)</sup>, relativo alle statistiche sui pesticidi, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un nuovo quadro per l'elaborazione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull'uso dei pesticidi.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009, gli Stati membri devono trasmettere i dati statistici in forma elettronica, secondo un appropriato formato tecnico che la Commissione deve adottare.
- (3) Per garantire la riservatezza, nel file di trasmissione sarà incluso un contrassegno che indica se l'informazione trasmessa concernente la sostanza, la classe chimica, la categoria del prodotto o il gruppo principale è riservata o meno.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**▼M1***Articolo 1*

Gli Stati membri trasmettono i dati statistici sui pesticidi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1185/2009 utilizzando le definizioni della struttura dei dati in formato SDMX. I dati sono forniti alla Commissione (Eurostat) mediante i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente.

*Articolo 2*

La struttura dei dati relativi all'immissione sul mercato dei pesticidi da trasmettere alla Commissione (Eurostat) è specificata nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

▼ **M1**

La struttura dei dati relativi agli usi agricoli dei pesticidi da trasmettere alla Commissione (Eurostat) è specificata nell'allegato II.

▼ **B**

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **M1***ALLEGATO I***Struttura dei dati statistici relativi all'immissione sul mercato dei pesticidi**

La struttura dei dati nei file di trasmissione è la seguente:

Numero	Campo	Osservazioni
1	Paese	per esempio Francia
2	Anno	Anno di riferimento per i dati (per esempio 2010)
3	Gruppo principale	Codici elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009
4	Categorie di prodotti	
5	Classe chimica	
6	Sostanza attiva	
7	Valore dell'osservazione (quantità venduta)	in kg di sostanza
8	Per i campi 3, 4, 5 e 6, il contrassegno di riservatezza	Contrassegno

▼ **M1***ALLEGATO II***Struttura dei dati statistici relativi agli usi agricoli dei pesticidi**

La struttura dei dati nei file di trasmissione è la seguente:

Numero	Campo	Osservazioni
1	Paese	per esempio Francia
2	Anno	Anno di riferimento per i dati (per esempio 2010)
3	Coltivazione	Disaggregazione per singola coltivazione
4	Sostanza attiva	Codici elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009
5	Valore dell'osservazione: quantità di sostanza utilizzata per la coltivazione	in kg di sostanza
6	Valore dell'osservazione: superficie di coltivazione trattata con tale sostanza	in ettari
7	Contrassegno di riservatezza	Contrassegno